



COMUNE DI CAVEDINE

Servizio Tecnico - Edilizia Privata

e-mail: comune@pec.comune.cavedine.tn.it

tel. 0461 568518 - int. 2

Orario di apertura al pubblico:

lun : 9.00/12.00 - 15.00/17.00- mar / gio / ven: 8.30/12.00

DOMANDA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (art. 30 D.P.R. 380/2001 – L.P. 23/1992 – D.G.C. N. 58/2022 in vigore dal 23/05/2022)

Dati anagrafici del richiedente	
Il/La richiedente Cognome e Nome _____	Codice fiscale _____
Nato/a a _____	Prov. _____ Il _____
Residenza (Via/civico) _____	Comune _____ Prov. _____ Cap _____
Telefono _____	E/mail _____
in qualità di	<input type="checkbox"/> Notaio <input type="checkbox"/> Consulente Tecnico d'Ufficio <input type="checkbox"/> Privato
	<input type="checkbox"/> Agenzia immobiliare/Professionista incaricato <input type="checkbox"/> Avvocato
	<input type="checkbox"/> Legale rappresentante di (società/studio ecc) _____
	<input type="checkbox"/> Collaboratore di (società/studio ecc) _____

Particelle di cui alla presente istanza:	
pp.ed.(eventuali ex pp.ff) _____	C.C. _____
pp.ed.(eventuali ex pp.ff) _____	C.C. _____
pp.ff _____	C.C. _____
pp.ff _____	C.C. _____

(i comuni catastali sono: Brusino, Laguna Mustè I; Laguna Mustè II; Stravino, Vigo Cavedine)

In presenza di particelle interessate da consorzialità, spuntando questa casella il certificato sarà rilasciato anche per le stesse, diversamente sarà rilasciato solo per le particelle sopra indicate.
- Allegare planimetria catastale ed eventuale tipo di frazionamento approvato;

CHIEDE	
in modalità informatica	
<input type="checkbox"/> Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica esente dal pagamento dell'imposta di bollo. (obbligatorio indicare nella pagina seguente il caso di esenzione).	
<input type="checkbox"/> Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica per il quale è stato assolto il pagamento delle imposte di bollo di eur 16,00 (sedici/00) con i seguenti codici identificativi:	
_____	_____
(sulla domanda)	(sul certificato)
Ed allega quanto indicato nelle pagine seguenti, consapevole che il rilascio dell'atto avverrà entro i termini di legge stabiliti in giorni 30 dall'art. 30 comma 3. del DPR 380/2001 s.m.i.	

ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del/della richiedente;
<input checked="" type="checkbox"/>	Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria da effettuarsi mediante PagoPA al seguente link: https://mypay.provincia.tn.it/pa/home.html .



Casi di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (obbligatorio spuntare in caso di esenzione)

- DPR 642/1972 s.m.i., art. 16.) Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.
- DPR 642/1972 s.m.i., art. 21.) Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie. Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.
- DPR 642/1972 s.m.i., art. 4. della tabella B.) Estratti e copie di qualsiasi atto e documenti richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto. (es. CTU)
- DPR 642/1972 s.m.i., art. 5. della tabella B.) Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente. Verbalì, decisioni e relative copie delle Commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse. Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai. Atti e copie relativi al procedimento anche esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio sanitario nazionale di riscossione. Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.
- DPR 642/1972 s.m.i., art. 21 bis. della tabella B.) Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia.
- DPR 642/1972 s.m.i., art. 27-bis. della tabella B) Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
- L 153/1975, art. 16) Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge e la documentazione relativa sono esenti da bollo. Le disposizioni contenute nell'articolo unico del regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, si applicano anche alle spese e ad ogni altro compenso spettante ai notai a qualsiasi titolo per le operazioni di credito agrario.
- L 74/1987, art. 19) Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
- D.Lgs 112/1999, art. 66 comma 2.) Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.
- DPR 115/2002, art. 18, comma 1) Agli atti e provvedimenti del processo penale (con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
- DL 194/2009, art. 2 comma 4bis) 4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. ((Le agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati)). Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché' all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
- D.Lgs 117/2017 s.m.i., art. 82 comma 5.) Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti [del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società] sono esenti dall'imposta di bollo.
nota: Gli enti del terzo settore sono individuati dal D.Lgs 117/2017 art. 4: dove si legge che:

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.

Informativa privacy ai sensi dell'art 13 Regolamento U.E. n. 679/2016

Il/la richiedente dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Informativa ai sensi del DPR 445/2000

Il/la richiedente dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i. Inoltre, il/la richiedente si impegna a non utilizzare per qualsiasi altro adempimento le marche da bollo il cui codice identificativo è stato trascritto nella domanda.

Informativa sui diritti di segreteria (D.G.C. n. 58/2022)

Per il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica i costi per i diritti di segreteria da corrispondere ammontano al seguente importo:

- eur 15,00 (quindici/00) per richieste fino a 2 particelle.
- eur 20,00 (venti/00) per richieste da 3 a 7 particelle.
- eur 30,00 (trenta/00) per richieste da 8 particelle.

(sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza ai sensi della Legge 228/1954).

Luogo e data _____ Firma del richiedente _____